



Città di Bellinzona

Statuto Bellinzona Teatro

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	2
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	2
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza	3
Art. 7	Organi	3
Art. 8	Il Consiglio direttivo - Composizione	3
Art. 9	Convocazioni e sedute	4
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	4
Art. 12	La Direzione - Competenze	4
Art. 13	Commissione consultiva di esperti	5
Art. 14	Il personale	5
Art. 15	L'Ufficio di revisione	5
Art. 16	Scioglimento	5
Art. 17	Entrata in vigore	5

Art. 1 Ente comunale

¹Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Teatro.

²Bellinzona Teatro è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³Bellinzona Teatro dispone di un capitale di dotazione di fr. 101'000.- (franchi centounmila). A Bellinzona Teatro partecipano il Comune di Bellinzona (apporto di fr. 50'000.-), il Cantone Ticino (apporto di fr. 50'000.-) e l'Associazione Amici del Teatro Sociale di Bellinzona (apporto di fr. 1'000.-).

⁴Per la gestione contabile, del personale e degli stipendi ha la facoltà di incaricare i Settori Finanze e promozione economica e Risorse umane del Comune di Bellinzona, purché termini, modalità e condizioni in relazione a questi siano definiti con separati accordi.

⁵Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁶A Bellinzona Teatro possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto, previo accordo del Consiglio comunale.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹Bellinzona Teatro ha per scopo la promozione e l'organizzazione di eventi culturali, in particolare l'allestimento di stagioni teatrali, sia all'interno del Teatro sociale, sia utilizzando altri spazi.

²Per definire i rapporti tra Bellinzona Teatro e Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

³Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Teatro l'utilizzo gratuito del Teatro Sociale e delle infrastrutture al suo interno. Condizioni particolari vengono definite attraverso separata convenzione.

⁴A Bellinzona Teatro compete la manutenzione ordinaria del Teatro Sociale e delle infrastrutture al suo interno. La manutenzione straordinaria compete al Comune di Bellinzona, proprietario dello stabile e delle infrastrutture al suo interno. I criteri vengono definiti attraverso separata convenzione.

⁵Il mandato di prestazione, elaborato sulla base dell'aggiornamento della visione a lungo termine di Bellinzona Teatro nel contesto dell'offerta culturale complessiva, comprende in particolare:

- i compiti a cui Bellinzona Teatro deve assolvere nel periodo del mandato;
- le risorse umane, finanziarie e materiali a disposizione di Bellinzona Teatro per svolgere detti compiti.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Teatro dispone:

- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- del contributo che il Cantone gli mette a disposizione ogni anno;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Teatro è in grado di ricavare dalla sua attività.

²Entro il 30 giugno di ogni anno Bellinzona Teatro trasmette al Municipio la richiesta di preventivo per l'esercizio successivo.

³Entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Teatro trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale entro il 30 aprile.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale assicurato a Bellinzona Teatro mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- eventuali modifiche dei costi delle assicurazioni sociali, cassa pensione o assicurazioni malattia/infortunio;

- eventuali modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune decise dal Municipio con impatto diretto sulle finanze di Bellinzona Teatro.

²Bellinzona Teatro assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Teatro. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹Bellinzona Teatro è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni.

²L'esercizio di Bellinzona Teatro si chiude il 31 agosto di ogni anno.

³Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza

¹Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Teatro. Su richiesta Bellinzona Teatro trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Teatro deve trasmettere al Municipio il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta teatrale e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Teatro sono:

- Il Consiglio direttivo;
- La Direzione, da intendersi la Direttrice / il Direttore;
- L'Ufficio di revisione.

Art. 8 Il Consiglio direttivo - Composizione

¹Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di sette e di un massimo di nove membri, di cui di diritto:

- 3 membri designati dal Consiglio comunale (tra cui il/la Presidente), su proposta del Municipio, di principio un solo Municipale, di regola il Capodicastero;
- 2 membri designati dall'Associazione Amici del Teatro sociale, rispettivamente da eventuali successori riconosciuti dal Municipio;
- 2 membri designati dal Consiglio di Stato.

²Se di interesse per Bellinzona Teatro fino a altri 2 membri possono essere nominati in rappresentanza di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cpv. 6 del presente statuto.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato dei membri designati dal Comune scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴Un Municipale, di norma il Capodicastero ne assume la presidenza.

⁵Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un/una Vicepresidente e un/una Segretario/a.

⁶I membri del Consiglio direttivo devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute.

Art. 9 Convocazioni e sedute

¹Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del/della Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

²Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o la Direzione lo richiedono.

³Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità di voto decide il/la Presidente.

⁵Il Consiglio direttivo può deliberare anche per via circolare.

⁶Per giustificati motivi è data facoltà al Consiglio direttivo di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

⁷Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

⁸La Direzione, di regola, partecipa alle sedute, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attributi

¹Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Teatro ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

²Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Teatro;
- negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- nomina il/la Direttore (-ice), nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio;
- nomina il personale previsto dall'organico, definisce i rapporti d'impiego e i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'onori;
- convalida la programmazione artistica di Bellinzona Teatro;
- designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Teatro verso terzi;
- approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio allestiti dalla Direzione di Bellinzona Teatro all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;
- esamina i rapporti dell'ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive.

³Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso secondo la LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha nominati. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di designare un/a sostituto/a.

Art. 12 La Direzione - Competenze

¹La Direzione si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo di Bellinzona Teatro.

²La Direzione gestisce gli affari correnti di Bellinzona Teatro e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo.

Essa rappresenta Bellinzona Teatro e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

³La Direzione è responsabile dell'ideazione e della realizzazione della programmazione artistica e culturale di Bellinzona Teatro. La sua autonomia in questo ambito è garantita.

⁴La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Commissione consultiva di esperti

¹La Commissione consultiva di esperti si compone da 3 a 5 membri, nominati dal Consiglio direttivo su proposta della Direzione.

²I membri della Commissione consultiva di esperti sono scelti tra personalità riconosciute nell'ambito delle arti sceniche e performative.

³I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade sei mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴La Commissione ha un ruolo consultivo e affianca il Consiglio direttivo e la Direzione nell'impostare la strategia dell'Ente.

⁵La Commissione consultiva di esperti viene convocata dal Consiglio direttivo su proposta della Direzione.

⁶I membri sono remunerati secondo una direttiva fissata dal Consiglio direttivo.

Art. 14 Il personale

Il rapporto d'impiego dei dipendenti di Bellinzona Teatro è retto dal diritto privato (CO), in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 15 L'Ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente, la nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale. Il mandato può essere esercitato per un massimo di otto anni.

Art. 16 Scioglimento

¹Bellinzona Teatro può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

²La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Teatro e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no. 9637 del 3 aprile 2024

Approvato dal Consiglio comunale il 23-24 settembre 2024

Approvato dal Consiglio di Stato il 22 gennaio 2025